



REGIONE PIEMONTE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

COMUNE DI BRUSASCO

P.IVA 02299830014

Tel. (011) 91.51.101 – Fax (011) 91.56.150

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 14

OGGETTO: ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU – ANNO 2019.

L'anno **Duemiladiciannove**, addì **ventinove**, del mese di **Marzo**, alle **ore 20.30** nella Sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica di prima convocazione nelle persone dei Signori:

	COGNOME E NOME	presenti	assenti
1	TROMBADORE Luciana	x	
2	GATTI Daniela in AVEDANO	x	
3	CAPPAI Marilena Rosa		x
4	VALESIO Giuseppe	x	
5	CIMA Fabio	x	
6	ROTOLO Lorena	x	
7	BRACIGLIANO Vincenzo	x	
8	FAVRO Paolo	x	
9	MAROLO Anna Giuseppina	x	
10	GIACOMETTO Carluccio	x	
11	BOSSO Giulio	x	
	TOTALE	10	1

Verificata la presenza del numero legale, il **SINDACO - TROMBADORE Luciana** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Dottor Stefano SCAGLIA** con le funzioni di cui all'art.97 TUEL.



REGIONE PIEMONTE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

COMUNE DI BRUSASCO

P.IVA 02299830014

Tel. (011) 91.51.101 – Fax (011) 91.56.150

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 14

SEDUTA DEL 29/03/2019 ORE 20.30

ASSENTI: CAPPAI Marilena Rosa

OGGETTO: ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU – ANNO 2019.

L'ISTRUTTORE

F.to NICOLA Annamaria

**OGGETTO: ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA – IMU – ANNO 2019.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 come sostituito dall'art. 3 della Legge 7 dicembre 2012, n. 213, vengono espressi i seguenti pareri dai Responsabili dei servizi, in ordine rispettivamente:

- a) alla regolarità tecnica
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to NICOLA Annamaria

- b) alla regolarità contabile
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to NICOLA Annamaria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale;
- ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita l'imposta municipale propria (IMU) con decorrenza dall'anno 2014 in sostituzione, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);
- ai sensi dell'articolo 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, così come modificato dalla legge di conversione 214/2011 e s.m.i., l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012;
- la Legge di Stabilità 2014, L. 147/2013, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l'introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC);

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 con il quale il termine di approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021 degli Enti locali è stato ulteriormente differito dal 28 febbraio al 31 marzo 2019 (Pubblicato su G.U. n. 28 del 02/02/2019);

CONSIDERATO che

- La Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, ha disposto fra l'altro che: *“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.”*;
- In ogni caso, l'art. 1 comma 37 della legge di Bilancio 2018 (L. 205/02017) ha modificato l'art. 1, comma 42, della Legge di Bilancio 2017, **Legge 11/12/2016 n.232**, relativamente alla proroga del blocco aumenti delle aliquote tributi (con esclusione della TARI), sancendo che: *“ All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modificazioni: “a) al comma 26 le parole “per l'anno 2016” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2017 e 2018”; b) al comma 28 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per l'anno 2017 i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016.”*;
- Non è stato pertanto possibile procedere, per l'anno 2018, ad eventuali aumenti delle aliquote fiscali relative all'IMU rispetto a quanto approvato con riferimento al passato anno 2016;

VISTA la legge 145 del 30.12.2018 (legge di stabilità 2019) che NON proroga per l'anno 2019 le disposizioni che sospendevano la possibilità per il Comune di incrementare aliquote e tariffe dei tributi locali, così permettendo all'ente di esercitare la potestà di incremento nel rispetto delle norme che regolano i limiti della potestà e precisamente:

- Legge 147/2013, articolo 1:
 - Co. 640. L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677.
 - Co. 676. L'aliquota di base della TASI pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
 - Co.677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
- In materia di IMU l'articolo 13 del dl 201/2011 stabilisce che:
 - co 6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali
 - co 7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. La potestà rimane aperta per gli immobili di lusso (A1/A8/A9) destinati ad abitazione principale.

RICHIAMATE le deliberazioni consiliari con le quali negli anni sono state confermate le aliquote e la detrazione per abitazione principale dell'IMU;

RITENUTO opportuno avvalersi della facoltà di incremento di aliquote e tariffe dei tributi locali prevista dalla lex 145/2018 (legge di stabilità 2019) determinando per l'anno 2019 le aliquote IMU come segue:

- **ALIQUOTA 3,50%** (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze).

- **ALIQUOTA base 10,60%** (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili e terreni agricoli, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1 gennaio 2014);

DATO ATTO che occorre stabilire la seguente detrazione per l'applicazione dell'IMU per l'anno 2019:

- per l'unità immobiliare (categoria A/1, A/8 e A/9) adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la definizione di abitazione principale si rimanda all'art. 13, comma 10, del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito il legge 23/12/2011 n. 214 e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento comunale per la gestione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con propria deliberazione n. 12 del 31/07/2014;

VISTI il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale, il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Vista la Legge n. 145 del 30.12.2018

Il Sindaco, segnala al Consiglio che l'aumento dell'aliquota IMU al massimo consentito è stato necessario per equilibrare il bilancio, ma dichiara che si tratta di una situazione transitoria, essendo fiduciosa di ridurre l'aliquota nel 2020. Terminata la propria esposizione, il Sindaco chiede se vi sono richieste di intervento. Verificato che ve ne sono, da la parola ai richiedenti affinché possano esporre il loro pensiero.

Il Consigliere Bosso si dichiara contrario all'aumento dell'aliquota IMU, sostenendo che è troppo semplice risolvere il problemi finanziari richiedendo un maggiore esborso ai cittadini. Il Consigliere Giacometto segnala che in Italia vi sono tasse patrimoniali per € 40.000.000.000 e che il Comune pensa al cittadino come ad un "bancomat" per risolvere i suoi problemi. Dal bilancio non si evince per cosa si utilizzano le risorse aggiuntive legate all'aumento dei tributi locali. Ritenendo la tassazione immobiliare profondamente ingiusta, egli si dichiara contrario alla decisione assunta. Il Sindaco risponde che il bilancio di previsione 2019-2021 è molto rigido, principalmente a causa dei mutui pregressi, e che si trattato di scelte dolorose, impopolari, ma purtroppo necessarie. Questi muti impongono il pagamento di interessi per una cifra molto elevata, e limitano di conseguenza la capacità di spesa dell'Ente. Interviene nuovamente il Consigliere Giacometto, rimarcando il fatto che non è possibile attribuire la responsabilità alle passate amministrazioni dopo tre anni di mandato. Egli aggiunge poi di non credere alla dichiarazione del Sindaco circa la futura riduzione di aliquote, fatti salvi eventuali interventi per finalità elettorali

alla scadenza del mandato del Sindaco. Il Sindaco risponde dicendo di essere stata perfettamente al corrente della rigidità del bilancio fin dall'inizio del proprio mandato, e che la sua è una pura e semplice constatazione di un dato di fatto oggettivo. Interviene il Consigliere Marolo per dichiarare che auspica il mancato utilizzo delle risorse derivanti dall'aumento della pressione fiscale per acquistare la tensostruttura che era stata presa in considerazione in passato. Interviene il Consigliere Bosso, per ricordare all'attuale Sindaco che in precedenza, quando stava con la precedente maggioranza, ha sempre votato i bilanci di previsione senza mai sollevare alcuna obiezione in merito, mentre oggi, in qualità di Sindaco, ne critica l'eccessiva rigidità per fatti risalenti al passato. A conclusione del proprio intervento, il Consigliere Bosso ricorda che i mutui accesi dalla sua amministrazione in passato, sono stati fatti unicamente per valorizzare il paese. Il Sindaco risponde sottolineando l'importanza della capacità di captazione delle risorse dell'ente, che consente di incamerare risorse in maniera meno onerosa rispetto all'accensione di un mutuo. Interviene il Consigliere Valesio, il quale ritiene non congrua la posta contabile di entrata relativa ai titoli abilitativi edilizi, dovendosi rivedere al ribasso le entrate previste per € 10.000,00. Risponde il Sindaco sottolineando il carattere previsionale del bilancio di previsione e, dunque, la possibilità per l'Amministrazione Comunale di rivedere le previsioni fatte nel corso della gestione.

La votazione, resa in forma palese per alzata di mano, ottiene il seguente risultato:

Presenti: 10		Votanti: 10
Astenuti: 0	Favorevoli: 6	Contrari: 4 (Marolo, Giacometto, Bosso, Valesio)

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto;
- 2) Di approvare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2019:
 - **ALIQUOTA 3,50‰** (abitazione principale nelle Cat. A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze) (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);
 - **ALIQUOTA base 10,60‰** (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili e terreni agricoli, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" (esenti dal 1 gennaio 2014);
- 3) Di dare atto del rispetto del limite di cui al comma 640 art. 1 lex 147/2013;
- 4) Di dare atto della seguente detrazione per l'applicazione dell'IMU anno 2019:
 - per l'unità immobiliare (categoria A/1, A/8 e A/9) adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la definizione di abitazione principale si rimanda all'art. 13, comma 10, del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito il legge 23/12/2011 n. 214 e ss.mm.ii.;
- 5) Di dare atto che non sono soggetti all'imposta municipale propria (IMU):

- i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29.3.2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola;
- i terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- i terreni individuati con circolare MEF n° 9 del 14/06/1993;
- una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (è considerata direttamente adibita ad abitazione principale);
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19.5.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

6) Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2019;

7) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione C.C. 12 del 31/07/2014;

8) Di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote IMU 2019, esclusivamente in via telematica, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 52 del d. Lgs. 446/97, dell'art. 13, comma 13 bis e comma 15 del D.L. 06.12.2011 n. 201 convertito nella L.22.12.2011 n. 2014, al fine della pubblicazione del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

9) Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2019 ai sensi dell'art. 172 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti resi nelle forme di legge:

Presenti: 10

Votanti: 10

Astenuti: 0

Favorevoli: 6

Contrari: (Marolo, Giacometto, Bosso, Valesio)

D E L I B E R A

Di dichiarare, stante l'urgenza di adottare i consequenziali provvedimenti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Luciana TROMBADORE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dottor Stefano SCAGLIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267, viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 15.04.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dottor Stefano SCAGLIA

Brusasco, lì 15.04.2019

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Brusasco, lì 15.04.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dottor Stefano SCAGLIA